



COMUNE DI MONTE SAN GIACOMO
Provincia di Salerno

**DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 16 DEL 29-06-2026**

OGGETTO: ADESIONE ALLA ROTTAMAZIONE QUINQUIES -
Art. 1, commi da 82 a 101, L. n. 199/2025, e art. 10-quinquies, D.L. n.
38/2026, convertito con L. n. 88/2026

L'anno duemilaventisei il giorno ventinove del mese di giugno alle ore 00:00, e seguenti in Monte San Giacomo, nella sala delle adunanze consiliari, a seguito di avvisi notificati a norma di legge e dello statuto comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, in Prima convocazione, sessione , per l'approvazione della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

D'ALTO ANGELA	Presente	NICODEMO FRANZ	Presente
ACCETTA RAFFAELE	Presente	PALMIERI ANTONIO	Presente
CAPORRINO ANTONIO	Presente	ROMANO MASSIMO	Assente
CAPORRINO GIACOMO	Presente	ROMANO SAVERIO	Presente
LISA MARIANTONIETTA	Presente	VICICONTE GIANLUCA	Presente
MANNO ALDO	Presente		

Assiste: Dott. LUCIO PISANO - Segretario Generale
Presiede: Dott.ssa ANGELA D'ALTO - Presidente

Verificato il numero legale, Dott.ssa ANGELA D'ALTO - Presidente, invita a deliberare sulla proposta di deliberazione all'oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'articolo 10-*quinquies* del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, introdotto dalla legge di conversione 22 maggio 2026, n. 88, ha disposto l'estensione della procedura di accesso e gestione della definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, ai carichi degli enti territoriali;
- l'articolo 10-*quinquies*, d.l. n. 38 del 2026 limita l'applicazione della rottamazione *quinquies* ai carichi affidati dalle regioni e dagli enti locali che *“nell'esercizio della propria autonoma potestà impositiva, ne abbiano previsto, con le forme prescritte dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione alle proprie entrate”*;

CONSIDERATO CHE:

- la definizione agevolata riguarda tutti i debiti, tributari e patrimoniali, con esclusione di quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, risultanti dai carichi affidati dal Comune all'agente della riscossione (attualmente l'Agenzia delle entrate-Riscossione-Ader) dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023;
- rientrano nell'ambito di applicazione della definizione anche i carichi già oggetto delle precedenti rottamazioni per i quali si è determinata l'inefficacia della definizione a seguito del mancato o non tempestivo pagamento degli importi dovuti alle previste scadenze;
- a seguito della presentazione della dichiarazione di adesione, ed al suo successivo accoglimento, il debitore verserà unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica e che sono pertanto abbuonati gli importi originariamente dovuti a titolo di interessi, sanzioni, interessi di mora e aggio;
- l'art. 10-*quinquies*, comma 1, lett. f), dispone che per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al d.lgs. n. 285 del 1992, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, la definizione opera limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi la maggiorazione semestrale di cui all'art. 27, legge n. 689 del 1981 e gli interessi di mora di cui all'art. 30, d.P.R. n. 602/1973, oltre all'aggio spettante all'Agente della riscossione;
- la definizione si applica anche agli importi in contenzioso, per i quali, l'art. 1, comma 87, legge n. 199 del 2025, precisa che il debitore deve indicare nella dichiarazione di adesione l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assumere l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento della prima o unica rata delle somme dovute, sono sospesi dal giudice;
- a decorrere dal 15 settembre 2026, l'agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili;
- il debitore rende tra il 16 settembre 2026 e il 31 ottobre 2026 la dichiarazione di voler procedere alla definizione presentando apposita dichiarazione, con le modalità, esclusivamente telematiche, che lo stessa Ader pubblica nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 settembre 2026;
- il pagamento delle somme dovute per la definizione è effettuato in unica soluzione entro il 31 gennaio 2027 o nel numero massimo di cinquantaquattro rate bimestrali di pari ammontare, con scadenza il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027; in caso di pagamento rateale, si applicano gli interessi al tasso del 3 per cento annuo a decorrere dal 1° febbraio 2027;
- entro il 31 dicembre 2026, ai sensi della lettera f), comma 1, dell'articolo 10-*quinquies* del più volte citato decreto legge n. 38 del 2026, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di adesione l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della

definizione, nonché quello delle singole rate, che non possono essere inferiori a 100 euro, con le relative scadenze;

- l'art. 1, comma 95, legge n. 199 del 2025, disciplina la decadenza dalla definizione a seguito di mancato o di insufficiente versamento dell'unica rata scelta dal debitore o, in caso di rateazione, di due rate, anche non consecutive o dell'ultima rata del piano di rateazione, fermo restando la tolleranza del tardivo versamento non superiore a 5 giorni; in tali casi la definizione agevolata non produce effetti, riprendendo di conseguenza a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione, che prosegue a cura dell'agente della riscossione, mentre i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico, senza che si determini l'estinzione del debito residuo.

CONSIDERATO INOLTRE CHE:

- l'articolo 10-*quinquies*, d.l. n. 38 del 2026 prevede al comma 2 che *“I provvedimenti adottati dagli enti creditori ai sensi del comma 1 sono pubblicati nel sito internet istituzionale degli stessi enti e comunicati, entro il 30 giugno 2026, all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente rende disponibili nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 giugno 2026”*;

- lo stesso comma 2 dispone altresì che la delibera consiliare di adesione alla rottamazione *quinquies* acquista efficacia con la pubblicazione sul sito *internet* istituzionale dell'ente e ciò in deroga *“all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,”* e che la delibera stessa deve essere trasmessa, ai soli fini statistici, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione;

- l'art. 1, comma 101, legge n. 199 del 2025, dispone che a seguito del pagamento delle somme dovute per la definizione agevolata, l'agente della riscossione è automaticamente scaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote scaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2036, l'elenco dei debitori che si sono avvalsi della definizione e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento.

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE:

- l'adesione alla rottamazione da parte del Comune consente l'acquisizione di crediti in larga parte di difficile esigibilità e di origine risalente nel tempo, accelera la regolarizzazione di posizioni creditorie e abbate possibilità di contenzioso e esigenze di gestione dei crediti pregressi, anche a seguito della riconsegna da parte dell'agente della riscossione prevista dalla riforma della riscossione di cui al decreto legislativo 110/2024, art. 7, comma 2.

- dalle verifiche effettuate dai competenti uffici comunali sulla base dei dati resi disponibili dall'agente della riscossione risulta che i carichi iscritti ancora da incassare ammontano complessivamente ad euro 110.032,83;

- nel bilancio comunale risultano iscritti residui attivi relativi ai carichi affidati all'agente della riscossione per euro 106.681,91, essendo i restanti carichi già stati oggetto di stralcio dal bilancio;

- per i residui attivi relativi ai carichi affidati ad Ader risultano accantonamenti al Fondo crediti di dubbia esigibilità pari ad euro 74.944,04;

- l'adesione al dispositivo della rottamazione da parte dei contribuenti interessati viene stimato prudenzialmente nel 30 % del valore dei carichi interessati;

- l'adesione del Comune alla rottamazione *quinquies* ha pertanto effetti finanziari sostenibili, in considerazione dei carichi già stralciati dal bilancio, mentre per i carichi iscritti a bilancio e non interamente svalutati vi sarebbe una riduzione dei residui attivi prevedibilmente pari a euro 25.000,00 circa, compatibile con il mantenimento degli equilibri finanziari anche a fronte del consolidamento di un appropriato ammontare di accantonamenti;

RITENUTO PERTANTO di deliberare, ai sensi dell'articolo 10-*quinquies*, decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, l'adesione alla definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, legge 30 dicembre 2025, n. 199, così come integrata dal citato articolo 10-*quinquies*.

VISTO l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare del Comune in tema di entrate, anche tributarie.

ACQUISITO il parere favorevole dell'Organo di revisione contenuto nel verbale n. 37 del 15/6/2026 assunto agli atti in data 25/6/2026 prot.n.3469, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (**All. 1**), reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7), decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

INDIVIDUATO il responsabile del procedimento nella persona del Dott. Giuseppe SPOLZINO, il quale dichiara, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del vigente "Piano triennale di prevenzione della corruzione", che ai fini dell'adozione del presente atto non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, cui consegue l'obbligo di astensione.

VISTO l'allegato parere di regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000.

VISTO Statuto, DUP, Bilancio 2026/2028;

P R O P O N E

1. di approvare, ai sensi dell'articolo 10-*quinquies*, decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, l'adesione alla definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, legge 30 dicembre 2025, n. 199, così come integrata dal citato articolo 10-*quinquies*;
2. di inviare copia del presente atto all'agente della riscossione entro il 30 giugno 2026 termine prorogato al 31 luglio in sede di conversione del d.l. n.63/2026;
3. di dare atto che la presente deliberazione acquista efficacia con la pubblicazione sul sito *internet* istituzionale dell'ente che dovrà avvenire entro il 30 giugno 2026 termine prorogato al 31 luglio in sede di conversione del d.l. n.63/2026;
4. di inviare, ai soli fini statistici, la presente deliberazione entro il 30 settembre 2026 al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze;
5. di dichiarare l'immediata esecutività della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la su estesa proposta di deliberazione;

Sentiti i seguenti interventi:

Il Sindaco invita l'assessore Manno ad illustrare l'argomento "Adesione alla rottamazione *quinquies* – art.1,commi da 82 a 101, L.n.199/20025 e art.10 *quinquies*, D.L. n.38/2026 convertito con L. n.88/2026;

L'assessore comunale Aldo Manno, in merito al presente argomento, rappresenta che con D.L. n.38/2026 convertito in legge n.88/2026 recante disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica, si dispone all'art. 10 *quinquies* l'estensione della procedura di accesso e gestione della definizione agevolata di cui all'articolo

1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, ai carichi degli enti territoriali La disposizione elimina una evidente disparità di trattamento in base alla quale lo stesso tipo di credito (accertamenti fiscali, recuperi di tariffe non pagate, multe stradali) non poteva essere oggetto di definizione agevolata se affidato all'agente della riscossione (attualmente l'Agenzia delle entrate-Riscossione - AdE-R), privando molti Comuni (e la stessa Agenzia) di uno strumento utile a smaltire crediti pregressi e diminuire i costi di gestione. La rottamazione si applica a tutti i debiti, tributari e non, con esclusione di quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, risultanti dai carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, agli agenti della riscossione dalle regioni e dagli enti locali. Dalla previsione normativa emerge, quindi, che la scelta deve essere approvata dagli enti locali con propria delibera consiliare, avente natura regolamentare, ai sensi dell'art. 52, d.lgs. n. 446/1997. Precisa a differenza della definizione agevolata delle entrate comunali, disciplinata dall'art. 1, commi da 102 a 110, legge n. 199 del 2025, non è espressamente richiesta alcuna verifica circa gli effetti sulla situazione economico-finanziaria e sugli equilibri di bilancio. Sottolinea altresì che la decisione del Comune è limitata alla scelta o meno di aderire alla definizione erariale, non potendo l'ente apportare alcuna modifica ai criteri e modalità individuati dalla normativa primaria. Sono potenzialmente interessate, quindi, tutte le entrate comunali affidate a AdE-R, sia tributarie (IMU, Tari, Canone unico patrimoniale, qualificato come tributo da una recente sentenza della Corte di cassazione) che patrimoniali (sanzioni al codice della strada, rette scolastiche, altre tariffe). Sono invece da escludere i crediti in essere con riferimento all'addizionale IRPEF, che pur essendo entrate di pertinenza comunale non costituiscono crediti "affidati" all'agente della riscossione, bensì elementi strutturalmente accessori all'IRPEF e gestiti integralmente dalle agenzie fiscali. Quote di addizionali IRPEF potranno ovviamente risultare incluse nella rottamazione quinquennale statale in quanto comprese negli atti di liquidazione oggetto di tale agevolazione. Anche il TEFA, tributo provinciale collegato alla TARI, può risultare oggetto di definizione non in via autonoma, ma in quanto incluso negli atti comunali di accertamento affidati a AdE-R e avviati alla rottamazione. Il debitore verserà unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica. Quindi, vengono abbuonati gli importi originariamente dovuti a titolo di interessi, sanzioni, interessi di mora e aggio. A decorrere dal 15 settembre 2026, AdE-R rende disponibili ai debitori, nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili. Il debitore rende tra il 16 settembre 2026 e il 31 ottobre 2026 la dichiarazione di voler procedere alla definizione, con le modalità, esclusivamente telematiche, che lo stesso AdE-R pubblicherà nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 settembre 2026. Il debitore ha la possibilità di integrare la propria dichiarazione entro la data del 31 ottobre 2026. Il pagamento delle somme dovute per la definizione è effettuato in unica soluzione entro il 31 gennaio 2027 o nel numero massimo di cinquantaquattro rate bimestrali, di pari ammontare, con scadenza il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027. In caso di pagamento rateale, si applicano gli interessi al tasso del 3 per cento annuo a decorrere dal 1° febbraio 2027. Entro il 31 dicembre 2006, AdE-R comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di adesione l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, che non può essere inferiore a 100 euro, e la data di scadenza di ciascuna di esse. Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato: a) mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore con le modalità determinate dall'agente della riscossione; b) mediante moduli di pagamento precompilati, che l'agente della riscossione è tenuto a rendere disponibili, mediante apposito servizio, nel proprio sito internet istituzionale; c) presso gli sportelli dell'agente della riscossione. Per quanto riguarda gli importi interessati da un contenzioso pendente, l'art. 1, comma 87, legge n. 199 del 2025 precisa che il debitore deve indicare nella dichiarazione di adesione l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assumere l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento della prima o unica rata delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. Ai soli fini dell'estinzione dei predetti giudizi l'effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e l'estinzione è dichiarata dal giudice d'ufficio dietro presentazione, da parte del debitore o dell'AdE-R, se parte nel giudizio o, in sua assenza, da parte dell'ente creditore, della dichiarazione di adesione alla rottamazione presentata dal debitore e della comunicazione relativa agli importi dovuti comunicata dall'Agenzia, nonché della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata. Dà atto che sulla proposta è stato acquisito anche il parere del revisore dei conti. Infine dà pertanto lettura della proposta di delibera chiedendone l'approvazione.

Il Sindaco ringrazia l'assessore Manno.

Il consigliere comunale Raffaele Accetta osserva che ad aprile è stato approvato il Regolamento che disciplina la definizione agevolata delle ingiunzioni fiscali e degli accertamenti esecutivi. Detto Regolamento prevede che l'interessato presenti all'Ente impositore apposita istanza entro il 30/06/2026. Reputa opportuno,

anche in considerazione di quello che si sta approvando in questa seduta, di modificare e posticipare la data di presentazione dell'istanza della definizione agevolata al 31 luglio per dare possibilità ai tanti cittadini che rientrano dall'estero in questo periodo estivo di poter presentare l'istanza.

L'assessore Aldo Manno eccepisce che la modifica del termine di presentazione dell'istanza per la definizione agevolata riguarda appunto quel regolamento approvato ad aprile e non è quindi all'ordine del giorno di questo Consiglio. Comunque la proposta, d'intesa con gli uffici, potrà essere eventualmente vagliata anche in considerazione dell'evoluzione della normativa specifica che prevede una proroga del termine di adesione dei Comuni.

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 267/2000 e ritenuta la propria competenza a provvedere sull'oggetto;

Visto il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica espresso dal competente Responsabile di Settore proponente ai sensi dell'art. 49, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile espresso dal competente Responsabile del Settore Finanze ai sensi dell'art. 49, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Ritenuto di approvare la proposta di deliberazione di cui sopra facendo proprie le motivazioni di cui alla stessa;

Con votazione avvenuta per alzata di mano dal seguente esito proclamato dal Presidente:

Consiglieri presenti n.:10

Voti favorevoli n.: 7

Voti contrari n.: 0

Astenuti: 3 (consiglieri comunali Gianluca Viciconte, Raffaele Accetta e Saverio Romano)

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione su estesa;

Successivamente, stante l'urgenza, con votazione avvenuta per alzata di mano dal seguente esito proclamato dal Presidente:

Consiglieri presenti n.:10

Voti favorevoli n.: 7

Voti contrari n.: 0

Astenuti: 3 (consiglieri comunali Gianluca Viciconte, Raffaele Accetta e Saverio Romano)

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.L.gs 267/2000.

Letto approvato, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
Dott.ssa ANGELA D'ALTO

Il Segretario Generale
Dott. LUCIO PISANO

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme
collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa*